

**DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO**

Provvedimento: C321 - 2942694

Si dispone che per motivi di sanità pubblica il Sig./Sig.ra

NOME e COGNOME	MAURO FRANCESCO GAGLIARDI
CODICE FISCALE	GGLMFR69A31F2050
DATA di NASCITA	31/01/1969
DOMICILIO	Segrate - RES. FONTANA ,821

Come previsto dal D.L 24/03/2022 n24 e dalla Circolare Ministeriale 19680 del 30/03/2022

L'isolamento domiciliare obbligatorio in quanto paziente COVID 19

DAL GIORNO 19/04/2022\*

\*L'isolamento si conclude:

1. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare NEGATIVO effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
2. Per tutti i soggetti che NON rientrano nella categoria 1), con un tampone antigenico o molecolare NEGATIVO effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi

ATS invierà l'attestazione di fine isolamento

- In caso di persistente positività l'isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall'autorità sanitaria.

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere eseguito:

- Presso uno dei punti tampone, il cui elenco è disponibili al presente link: <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>
- Rivolgendosi per l'effettuazione o la prenotazione al proprio medico o pediatra di famiglia.

Si specifica che:

- Un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l'isolamento
- Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento occorre fare riferimento al proprio medico curante
- La presente comunicazione deve essere prodotta al proprio medico curante per il rilascio di certificazione ai fini dell'astensione lavorativa

Milano, 20/04/2022

IL DIRETTORE

UOC – Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive

Dr. Marino Faccini

*documento prodotto da un sistema informativo automatizzato.*

*La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.*

La disposizione è trasmessa per la dovuta comunicazione al Medico Curante, a valere anche per l'eventuale certificazione di astensione dall'attività lavorativa ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 n.0000716).

Si rilascia il presente attestato per i fini consentiti dalla Legge.